

**AUDIZIONE PRESSO LE
COMMISSIONI RIUNITE IX TRASPORTI e VIII AMBIENTE
della
CAMERA DEI DEPUTATI
su**

AC 2416 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL

decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti

Signori Presidenti, onorevoli Deputati,

ITALIA SOLARE vi è grata per l'opportunità offerta. Siamo interessati all'articolo 13 del decreto legge, che interviene sulle zone di accelerazione per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio, previste dall'ultima direttiva europea sulle rinnovabili (direttiva 2023/2413), la cosiddetta Red3.

Siamo un ente del terzo settore, operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico, con oltre 1.400 soci, attivi lungo l'intera filiera, dalla produzione di componenti alla costruzione di impianti e gestione dell'energia prodotta. Dunque, siamo particolarmente coinvolti e attenti alle disposizioni recate dall'articolo 13.

Premessa: l'introduzione e la regolamentazione delle zone di accelerazione sono una delle riforme da effettuare in adempimento degli impegni del PNRR (Riforma 1 della Missione 7).

L'urgenza di rispettare questo impegno si manifestò già negli ultimi mesi del 2024, allorché, in modo inconsueto e senza specifica delega del Parlamento, nella seconda lettura del decreto legislativo cosiddetto testo unico sui procedimenti autorizzativi (TU FER) vennero disciplinate le zone di accelerazione. O, per meglio

dire, vennero mal disciplinate, tant'è che dopo meno di sei mesi dalla pubblicazione del TU FER è sorta la necessità (si ritiene su richiesta della CE) di intervenire di nuovo su queste zone di accelerazione.

Ma, ahinoi, siamo di nuovo in presenza di un intervento preparato in fretta e furia, e temiamo, anzi siamo certi, che anziché adempiere correttamente e compiutamente alle previsioni della direttiva e alle richieste CE, queste nuove disposizioni introdurranno nuove incertezze.

Spieghiamo perché. Le zone di accelerazione sono un “di cui” delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, una sorta di aree “super idonee”, nelle quali gli impianti possono essere autorizzati con procedure particolarmente semplificate. Per velocizzare l'individuazione delle zone di accelerazione, l'articolo 13 del decreto legge impone alle regioni di individuare le zone di accelerazione non più tra le aree idonee che le stesse regioni avrebbero dovuto individuare entro fine 2024, ma tra quelle classificate idonee dalla legge (articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021) “nelle more” dell'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni.

È dunque evidente che la chiarezza sulle aree idonee è essenziale per avere pari chiarezza sulle zone di accelerazione.

E invece no! L'intero castello legislativo sulle aree idonee è stato messo in discussione da una serie di sentenze del TAR Lazio, che ha bocciato parti essenziali del decreto interministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee, e ha sostanzialmente affermato che con il decreto è stata data una delega in bianco alle regioni.

Inciso: anche il decreto aree idonee era un obiettivo PNRR: la distanza di posizioni tra Ministeri e regioni e la fretta di rispettare l'obiettivo suggerirono di emanare comunque il decreto, con il risultato appena descritto. Altro elemento di incertezza: lo stesso TAR ha ritenuto che il divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole, introdotto dall'articolo 5 del DL 63/2024 agricoltura, è irragionevole e sproporzionato, e in contrasto con l'obiettivo europeo della massima diffusione delle fonti rinnovabili, e quindi ha sottoposto lo stesso articolo 5 al vaglio della Corte costituzionale.

In una situazione del genere, ha senso effettuare interventi tampone, che rischiano di non tamponare nulla?

Secondo noi no! Le zone di accelerazione, in quanto aree innanzitutto idonee, possono funzionare solo se la disciplina sulle aree idonee è chiara e stabile. Poiché al momento non è così, suggeriamo di introdurre nel decreto legge una disposizione che disciplini nuovamente la materia aree idonee. A questo proposito, pensiamo

sarebbe opportuno introdurre per legge criteri chiari cui le regioni devono attenersi, stabilire che le aree attualmente classificate idonee per legge “nelle more” diventino aree idonee minime valide in tutte le regioni e, con l'occasione, attenuare lievemente il divieto di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate agricole, ad esempio consentendo tali impianti in aree agricole quando destinati all’autoconsumo o localizzati in prossimità di aree produttive.

In alternativa, minimo sindacale, è indispensabile quantomeno precisare che le aree idonee per legge “nelle more” non sono più idonee solo “nelle more” ma lo sono e basta, per legge. Ciò vale anche per le aree industriali, che l'articolo 13 del decreto legge vuole siano considerate zone di accelerazione. È indispensabile, per questa finalità, che sia emendato il comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, in modo da ricomprendere tra le aree idonee per legge anche le aree industriali.

Sempre a proposito di aree industriali, riteniamo opportuno che si precisi che devono essere considerate zone di accelerazione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione (fatta eccezione per le aree in cui sia prevista la collocazione di infrastrutture pubbliche), così da evitare incertezze e ostacoli.

Per concludere, consentiteci di esprimere vivo disappunto per il metodo con cui procede il governo su molti dei temi energetici: interventi disorganici, al di fuori di un visibile disegno, senza alcuna preventiva consultazione con le associazioni e con evidenti e non superate differenze di priorità tra i vari Ministeri: così va malissimo e si affolla il quadro legislativo di norme mal fatte, deboli, criticate da operatori, tribunali e CE. La presunta fretta imposta dalle scadenze PNRR non è una giustificazione valida, e anzi può essere una aggravante. Si era dato per effettuata la riforma PNRR sulle zone di accelerazione e invece è stato necessario (ma temiamo non sufficiente) un secondo intervento legislativo. Allo stesso modo, si è dato per acquisito l'obiettivo PNRR sulle aree idonee e invece è di nuovo tutto in discussione. Insomma, si proceda con più calma, con interventi organici e sempre ascoltando le associazioni. Un buon metodo eviterebbe gran parte dei problemi che poi si tenta affannosamente di sanare.